

Esclusione Ekoclub

L'Ekoclub non è una associazione ambientalista, come in molti casi vorrebbe apparire, ma una associazione venatoria. Così viene infatti riconosciuto dal TAR di Bari il 24 novembre 2005 con Sentenza n. 5107/2005.

REPUBBLICA ITALIANA

Nr. 5107/2005 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Reg. Sent. IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA PUGLIA

Nr. 1538/05 Sede di Bari - Sezione Terza

Reg. Ric.

nelle persone dei Signori:

AMEDEO URBANO PRESIDENTE

FRANCESCO BELLOMO COMPONENTE

ROBERTO MARIA BUCCHI COMPONENTE, Rel.

ha pronunciato la seguente SENTENZA

nella Camera di Consiglio del 24 novembre 2005;

Visto il ricorso n. 1538/2005, proposto dalla LIDA (LEGA ITAL. DIRITTI DELL'ANIMALE);

C O N T R O

la Provincia di Bari; e nei confronti

dell'Associazione Ekoclub International;

di P. T.; per l'annullamento

previa sospensione dell'esecuzione, del provvedimento del Presidente della Provincia di Bari prot. 20/DP datato 07 giugno 2005, pubblicato all'albo pretorio per quindici giorni avente come oggetto "Nomina Comitato Tecnico Provinciale per la Tutela Faunistico Venatoria L.R. n. 27 del 13 agosto 1998, art. 6 nella parte in cui prevede la nomina del componente designato da Ekoclub International quale rappresentante delle Associazione Ambientaliste;

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Considerato che alla camera di consiglio del 24 novembre 2005, il Collegio, udito sul punto l'avvocato Fiore, ha ritenuto di poter decidere il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata ai sensi degli articoli 21 comma 9 e 26 comma 4 della L. 1034/71 come modificata dalla L. 205/2000.

Rilevato che, dalla nota in data 16.9.2004 a firma del Presidente Provinciale della Federazione Italiana della Caccia, sievince che il Presidente di una delle sezioni del comune di Corato è il prof. Tommaso Piarulli, che riveste anche la carica di presidente di Ekoclub.

Ritenuto che tale circostanza collochi, ai fini dell'art. 6 della LR 27/98, la Ekoclub tra le associazioni venatorie e non tra quelle ambientaliste.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio. P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari - Terza Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 24 novembre 2005 con l'intervento dei signori:

Dott. AMEDEO URBANO PRESIDENTE

Dott. FRANCESCO BELLOMO COMPONENTE

Dott. ROBERTO M. BUCCHI COMPONENTE, REL.